



**ORDINE AVVOCATI
REGGIO EMILIA**

**REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITA'
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI
E AUSILI FINANZIARI
A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

Approvato COA
il 6 Aprile 2020
Vers. 1.0

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi rilevanti sull'argomento, da leggere in combinato, sono l'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e gli artt. 2/bis, 26 e 27 D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

In particolare, l'art. 12 L. 241/90 sancisce che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

Sotto il profilo soggettivo è invece l'art. 2 bis D.lgs. 33/2013 che, al comma 2, dispone "la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni ... si applica anche, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali ..".

L'art. 26 D. Lgs. 33/2013 prevede l'onere della pubblicazione, all'interno degli spazi dedicati ai contenuti "amministrazione trasparente", degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui gli enti devono attenersi per la concessione delle sovvenzioni e degli altri benefici di cui all'art. 12 L.241/90 sopra richiamato, nonché la pubblicazione anche degli atti stessi di concessione e chiarisce che "la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario".

Sempre gli artt. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013 completano la disciplina, prevedendo quali informazioni devono essere necessariamente

comprese nella pubblicazione per ritenere assolto l'obbligo informativo.

Si precisa che il presente Regolamento non si riferisce a contributi che debbano essere obbligatoriamente versati a organismi forensi, quali CNF, URCOFER, CDD, la cui erogazione è obbligatoria per l'Ordine Avvocati e la cui natura non sia quella di erogazione liberale.

2. ISTANZA DI CONTRIBUTO e/o SOVVENZIONE e/o FINANZIAMENTO

L'istanza di contributo/sovvenzione/finanziamento può essere presentata da qualunque soggetto, che sia persona fisica o persona giuridica, agente quale singolo o quale rappresentante di ente di qualsivoglia natura.

L'istanza deve essere presentata mediante invio da PEC dell'istante a PEC dell'Ordine Avvocati di Reggio Emilia o, qualora l'istante non sia munito di PEC, mediante Racc. A/R o consegna a mani presso gli uffici dell'ente, e dovrà contenere la precisazione dei seguenti elementi:

- Nominativo e dati identificativi del soggetto istante e, qualora persona giuridica, anche del soggetto rappresentante;
- Qualora l'istante sia associazione/ente non riconosciuto, il rappresentante dovrà assumere con autodichiarazione scritta personale responsabilità quanto alla corretta destinazione delle somme erogate dall'ente e alla veridicità di quanto rappresentato all'Ordine Avvocati;
- Indicazione dello scopo e breve descrizione dell'attività dell'ente istante;
- Descrizione del progetto/iniziativa con riferimento alla quale si chiede l'erogazione, con contestuale indicazione della data di svolgimento;

- Rappresentazione di una previsione finanziaria relativa al progetto/iniziativa (Previsione di entrate e uscite);
- Rilevanza del progetto/iniziativa per la quale si chiede erogazione per la categorie forense o per il bene "giustizia";
- Indicazione della somma di cui si chiede erogazione;
- Indicazione del conto corrente su cui si chiede l'accredito con precisazione del numero, dell'Istituto bancario e dell'intestazione;
- Sottoscrizione dell'istante con allegazione di carta d'identità in corso di validità.

3. FASE DELIBERATIVA

Le sovvenzioni, contribuzioni e le altre forme di ausilio economico erogate a terzi dall'Ordine Avvocati Reggio Emilia vengono concessi con riferimento a iniziative (indicazione esemplificativa ma non esaustiva):

- di alto profilo sociale,
- di promozione del senso di appartenenza alla categoria forense e dell'immagine dell'Avvocatura
- di sensibilizzazione a temi inerenti il bene "giustizia"
- di valorizzazione di particolari meriti nello svolgimento dell'attività forense
- di sostegno dei giovani Avvocati
- di promozione di particolari materie giuridiche
- di promozione di sinergie tra diverse categorie di professionisti
- di promozione e tutela della persona e delle libertà fondamentali
- di solidarietà
- di ogni altra iniziativa che venga ritenuta in sintonia con i valori da sempre promossi e difesi dall'Avvocatura.

La molteplicità ed eterogeneità in astratto delle possibili iniziative meritevoli di sostegno rende impossibile una aprioristica classificazione ma il criterio di selezione dovrà essere ancorato e tendere al miglior interesse ed al maggior beneficio, anche in termini di immagine, che l'Avvocatura e/o il bene "Giustizia" possano trarre dal destinare risorse economiche a terzi.

Criteri guida e preferenziali possono essere il prestigio dell'iniziativa da sostenere, l'eventuale patrocinio già concesso da istituzioni ed alte cariche dello Stato, dell'Unione Europea e ogni altra Organizzazione internazionale, o di appelli di personalità di elevato profilo intellettuale, umano e sociale, su temi di interesse generale. Importanza preminente viene assegnata allo svolgimento di iniziative da svolgere sul territorio della Provincia di Reggio Emilia o comunque a sostegno di gruppi e/o delegazioni forensi rappresentanti il territorio locale.

Sovvenzioni e contributi possono essere erogati anche a manifestazioni di carattere sportivo che comportino la partecipazione di atleti Avvocati, in rappresentanza del foro reggiano.

Tutte le decisioni in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, devono essere assunte e deliberate in sede di plenum del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; vertendosi in materia di erogazioni liberali, il Consiglio resta comunque libero di non erogare il contributo richiesto, anche in presenza di iniziative meritevoli.

L'Ordine degli Avvocati non delibera erogazioni di contributi/sovvenzioni a iniziative che non appaiono rispettose dei principi di pari opportunità e di trasparenza nella gestione delle somme.

4. FASE ESECUTIVA E DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere disposto solo dopo lo svolgimento dell'evento/iniziativa e a fronte della presentazione da parte dell'istante di rendicontazione delle spese sostenute, con allegazione dei relativi giustificativi.

A seguito di controllo positivo della rendicontazione da parte dell'Ufficio di Tesoreria, viene disposto il pagamento.

Qualora vi sia necessità di anticipare parte del contributo ad un tempo antecedente l'iniziativa, il Consiglio potrà deliberare di disporre anticipazione di una somma massima pari al 30% del contributo.

In qualsiasi momento, l'Ufficio di Tesoreria e/o il Consiglio possono chiedere chiarimenti e/o delucidazioni sulla rendicontazione.

5. FASE DI PUBBLICAZIONE

Le delibere di concessione sovvenzioni, contribuzioni e le altre forme di ausilio economico erogate a terze persone, enti pubblici e privati, ove di importo pari o superiore ad € 1.000,00 (Euro Mille), vengono pubblicate, come previsto all'art. 26, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013.

Unitamente alla delibera di concessione vengono pubblicati anche:

- la descrizione del progetto presentata dall'istante e
- la rendicontazione presentata dall'istante prima del pagamento.